



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 9 del 06/02/2019

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARANO SUL PANARO E LA PROVINCIA DI MODENA PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI AVVOCATURA UNICA PUBBLICA DENOMINATO "UFFICIO AVVOCATURA UNICO". APPROVAZIONE..

L'anno **duemiladiciannove** addì **sei** del mese di **febbraio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **11** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. 1 del **06/02/2019**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MURATORI EMILIA – nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Mislei Giancarlo, Serri Erica, Trenti Pietro.

Risultano presenti gli Assessori: Dani Elio, Zanantoni Rita.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 9 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

MURATORI EMILIA	Presente
BERNARDONI ROMANO	Presente
DANI FIORELLA	Assente
GALLI GIOVANNI	Presente
MAGNANI GIADA	Presente
MISLEI GIANCARLO	Presente
CHIODI EMANUELE	Presente
PAVINI LAURA	Presente
SERRI ERICA	Presente
MANZINI GIANNI	Presente
LEONELLI VIRGINIO	Assente
MANNI CLAUDIO	Assente
TRENTI PIETRO	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARANO SUL PANARO E LA PROVINCIA DI MODENA PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI AVVOCATURA UNICA PUBBLICA DENOMINATO "UFFICIO AVVOCATURA UNICO". APPROVAZIONE.

*E' presente in meno rispetto all'appello iniziale il Cons. Leonelli. Il totale dei presenti è n. 10
E' inoltre presente l'Ass.re Mauro Rondelli*

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge finanziaria per l'anno 2008, Legge 24/12/2007 n. 244, ha previsto espressamente che: "enti locali di cui all'art. 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'art. 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati";

PRESO ATTO del nuovo assetto istituzionale riconosciuto all'Ente Provincia dalla Legge 7/04/2014 n. 56, c.d. "Del Rio", che attribuisce alle nuove Province funzioni fondamentali coerenti con la connotazione di ente di area vasta, tra cui un ruolo di coordinamento, supporto e assistenza ai Comuni ricompresi nel territorio di competenza;

CONSIDERATO che fra la Provincia di Modena e il Comune di Marano sul Panaro è stato sottoscritta la convenzione art. 30 Dlgs. 267/2000 per la costituzione di un ufficio pubblico comune, denominato "Ufficio Avvocatura Unico" con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 31.01.2017 e deliberazione di Consiglio Provinciale n.56 del 13/07/2015;

DATO ATTO che tramite deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 27/11/2018 sono state disciplinate le modalità di funzionamento dell'ufficio attraverso un unico accordo operativo fra tutti i Comuni aderenti al progetto Ufficio Avvocatura Unico;

CONSIDERATO che la convenzione stipulata fra la Provincia di Modena e il Comune di Marano sul Panaro risulta essere in scadenza in data 28/02/2019;

PRESO ATTO dello schema di convenzione denominato "Ufficio Avvocatura Unico", approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale nr.64 in data 18/7/2017, da cui risultano le condizioni di partecipazione e le caratteristiche dell'attività di assistenza e patrocinio legale prestata con la costituzione del suddetto ufficio, nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A);

VISTO altresì lo schema di accordo costitutivo dell'Ufficio Avvocatura Unica Pubblica proposto con Atto del Presidente della Provincia di Modena nr.188 del 4/12/2018 e inviato formalmente a mezzo PEC al COA di Modena in data 4/12/2018, che integra e specifica la natura giuridica dell'Ufficio e la volontà delle Amministrazioni costituenti in merito al modello organizzativo che intendono perseguire che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. B);

PRESO ATTO dello schema di accordo operativo relativamente alle specifiche modalità di funzionamento dell'Ufficio Avvocatura Unico approvato dalle Amministrazioni aderenti che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. C);

VALUTATO che lo svolgimento delle attività di assistenza e patrocinio legale da parte dell'Ufficio Avvocatura Unica Pubblica possa comportare una migliore economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché il conseguimento di economie di bilancio nelle attività oggetto della convenzione;

UDITO l'intervento del Capogruppo di minoranza Cons. Gianni Manzini, che chiede di modificare l'oggetto della presente proposta deliberativa, ritenendolo inappropriato e chiede chiarimenti in merito ai costi da corrispondere alla Provincia;

UDITE le risposte del Segretario Comunale sul tema della costituzione dell'Ufficio e del Sindaco in merito ai costi previsti dalla Convenzione,

RITENUTO, pertanto, di approvare gli atti costitutivi dell'Ufficio di Avvocatura Unica Pubblica, come sopra specificati, ai sensi dell'art. 2 c. 12 L. 244/2007 e dell'art. 30 D.Lgs. 267/2000 dando atto che la convenzione avrà durata triennale a partire dal 1° giorno del mese successivo alla formale sottoscrizione di entrambe le parti, con possibilità di rinnovo;

VISTI:

- la L. n. 449/1997;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 30;
- la L. n. 244/2007
- la L. n. 247/2012;
- la L. n. 56/2014;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 42 in data 18.12.2018, immediatamente eseguibile, mediante la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2019/2021;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 44 in data 18.12.2018, immediatamente eseguibile, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 3 del 04/01/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di gestione "finanziario" 2019-2021;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili.

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

Per le ragioni indicate in premessa

1) Di approvare lo schema di Convenzione per la costituzione dell'Ufficio di Avvocatura Unico, Ufficio Comune per la difesa legale, ai sensi dell'art. 2 c. 12 L. 244/2007 e dell'art. 30 D.Lgs. 267/2000" tra il Comune di Marano sul Panaro e la Provincia di Modena nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A), dando atto al contempo è stato altresì approvato l'accordo operativo relativo al funzionamento dell'ufficio avvocatura unica, (All. C);

2) Di approvare unitamente alla convenzione di cui sopra lo schema di accordo integrativo costitutivo dell'Ufficio Avvocatura Unica Pubblica proposto con Atto del Presidente della Provincia di Modena nr.188 del 4/12/2018 che specifica la natura giuridica dell'Ufficio e la volontà delle Amministrazioni costituenti in merito al modello organizzativo che intendono perseguire (All. B);

3) Di dare atto che lo schema di accordo integrativo costitutivo dell'Ufficio Avvocatura Unica Pubblica proposto con Atto del Presidente della Provincia di Modena nr.188 del 4/12/2018 è stato formalmente sottoposto anche all'esame del COA di Modena nelle sedute del 4/12/2018 e del 18/12/2018;

4) Di dare atto che la convenzione:

- avrà durata triennale a partire dal 1° giorno del mese successivo alla sua formale sottoscrizione;
- prevede un'adesione annuale mediante versamento a favore dell'ente provinciale della somma complessiva di €. 1500,00 a titolo di compartecipazione ai costi di utilizzo della struttura e dei beni provinciali;

- riconosce alle parti le facoltà di rinnovo e recesso;

4) Di dare atto che la spesa di € 1.500,00 per l'adesione triennale al Servizio di Avvocatura Unica troverà copertura sul capitolo 10102050520/0

5) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione, in esecuzione della presente deliberazione;

Successivamente con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MURATORI EMILIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

Convenzione per la costituzione dell'ufficio comune per la difesa legale denominato "Ufficio Avvocatura Unico" ai sensi dell'art. 2 c. 12 della legge 24.12.2007 n. 244 e dell'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000

Tra la **Provincia di Modena**

con sede legale in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, codice fiscale: 01375710363, rappresentata dal Presidente *pro-tempore* Gian Domenico Tomei, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 64 del 18 luglio 2017,

e

il **Comune di Marano sul Panaro** (MO) con sede legale in Marano sul Panaro, codice fiscale: 00675950364 rappresentato dal Sindaco Pro tempore in esecuzione della deliberazione consiliare n° ____ del _____.

Premesso che:

- la legge n.244 del 24.12.2007 (finanziaria per il 2008) all'art.2 co.12, ha previsto espressamente la possibilità per gli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento in maniera coordinata di funzioni e servizi relativi ad attività di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, mediante la predisposizione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000;

Preso atto che:

- la legge 7 aprile 2014 n.56 c.d. "Del Rio" ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello che prestano attività di supporto tecnico amministrativo agli enti locali;
- La legge regionale Emilia Romagna n.13/2015 riconosce all'articolo 6 il ruolo delle Province per il governo delle area vaste e al successivo articolo l'art. 7 della medesima legge, incentiva il ricorso dei Comuni all'esercizio in forma associata dei procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni;
- la Provincia di Modena dispone di personale in pianta organica in possesso delle necessarie abilitazioni ai sensi dell'art.23 della legge professionale forense L. n. 247 del 31/12/2012 e perciò intende farsi promotrice dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Ufficio Avvocatura.

Considerato che giungono a scadenza le convenzioni sottoscritte in precedenza e si conferma la volontà di proseguire nel progetto Avvocatura Unica a favore dei Comuni sprovvisti di legali interni;

Rilevato che è interesse del Comune aderente procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione come previsto all'articolo 30 del Dlgs. 267/2000 per condurre in forma associata e coordinata un ufficio unico di avvocatura comune a Provincia e Comuni;

Visto l'art. 43 della Legge n. 449 /1997 comma 3;

tutto ciò premesso, tra le Parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'attività in convenzione

1. La Provincia di Modena e il Comune di Marano sul Panaro (MO) sottoscrivono la presente convenzione al fine di costituire l'ufficio comune per la difesa legale denominato **"Ufficio Avvocatura Unico"** presso la sede della Provincia di Modena, in viale Martiri della libertà n. 34 – 41121 Modena.

2. L'attività in convenzione riguarda quanto segue:

- consulenza in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali che trovano applicazione nell'adozione dei provvedimenti amministrativi, al fine di garantire una corretta applicazione degli stessi ed evitare o limitare l'insorgere di vertenze;
- gestione della difesa stragiudiziale delle eventuali controversie, in particolar modo per nelle procedure stragiudiziali di mediazione e negoziazione assistita;
- difesa e rappresentanza degli enti convenzionati nelle controversie civili e amministrative;
- predisposizione di atti di costituzione in sede penale nell'interesse del Comune quale parte civile ed offesa e di atti di denuncia/querela nell'interesse del Comune.

Art. 2 - Modalità di affidamento dell'incarico di patrocinio legale

1. L'Ufficio Avvocatura Unico assicurerà al Comune che intenda conferire l'incarico, la difesa e la rappresentanza in giudizio, tanto in qualità di convenuto-resistente, che di attore-ricorrente, nelle controversie giurisdizionali avanti ogni Autorità giudiziaria Amministrativa, Civile o Penale, anche speciale come sopra esposto.

2. Il mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni sarà conferito per ogni singola controversia, mediante provvedimento espresso dell'Ente mandante, deliberato secondo quanto previsto dalle norme statutarie o regolamentari di riferimento dell'Ente convenzionato.

3. Resta facoltà del Comune decidere motivatamente di affidare l'incarico di patrocinio legale a professionista esterno del libero foro nel rispetto della normativa vigente.

4. L'Ufficio Avvocatura Unico potrà nei casi di particolare specialità, onerosità della controversia, insostenibilità della stessa a fronte di eccezionali carichi di lavoro, comunicare l'impossibilità di assunzione dell'incarico.

5. L'Ufficio Avvocatura è tenuto a comunicare preventivamente la sussistenza in un contenzioso di eventuali conflitti di interesse fra Enti aderenti in modo da valutare l'opportunità di un ricorso a legali del libero foro.

Art. 3 - Organizzazione del personale e delle risorse

1. La Provincia di Modena dispone di una unità organizzativa specialistica “Consulenza legale e avvocatura unica” composta da avvocati iscritti nell’albo speciale e da personale amministrativo.
2. Fino ad ulteriori assegnazioni concordate tra Provincia e Comune aderente, il personale preposto all’Ufficio Avvocatura Unico è quello dell’U.O. Consulenza legale e Avvocatura della Provincia di Modena.
3. I Comuni aderenti partecipano mediante il pagamento di una quota annuale ai costi relativi al personale assegnato, risorse materiali e strumentali utilizzati per lo svolgimento dell’attività oggetto di convenzione, determinato secondo le modalità dei punti successivi 4, 5 e 6.

Art. 4 – Norme finanziarie

1. Il Comune, rientrando nella fascia di n. abitanti, sostiene un costo fisso annuo di adesione alla convenzione pari ad euro 1500 annuali quale importo di compartecipazione alle spese per il personale addetto e per l’uso dei beni materiali ed immateriali in dotazione all’Ufficio Avvocatura Unica.
2. E' prevista l'esenzione di qualsiasi quota partecipativa per i Comuni che trasferiscono personale dipendente, anche part-time, presso l'ufficio Avvocatura.
3. In tale ipotesi, con atti separati le Amministrazioni definiscono le modalità di utilizzo del personale in distacco o comando.

Art. 5 – Condizioni economiche

1. Agli avvocati specificatamente incaricati sarà prevista la corresponsione da parte del Comune degli emolumenti professionali secondo quanto stabilito nel Regolamento Avvocatura della Provincia adottato con atto del Presidente n. 92 del 14/4/2015, ai sensi degli art. 27 CCNL 14.9.2000 (comparto) e art. 37 CCNL 23.12.99 (dirigenza), solo nel caso di controversia che si definisce favorevolmente per l'ente con provvedimento di compensazione delle spese di lite.

Si precisa in merito che:

- a) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza) sfavorevole, l’ente convenzionato non sarà tenuto a corrispondere alcun emolumento agli addetti dell’Ufficio Avvocatura; resta inteso che l’ente convenzionato sarà tenuto al pagamento delle spese liquidate a favore della Controparte secondo le proprie risorse di bilancio;
- b) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza) favorevole con compensazione delle spese di lite, l’ente convenzionato dovrà provvedere al pagamento a favore dei legali incaricati di emolumenti professionali nella misura pari al minimo dei parametri tariffari forensi;
- c) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale

(sentenza/decreto/ordinanza) favorevole con condanna della Controparte alla refusione delle spese di lite, l'ente convenzionato non deve corrispondere alcun emolumento ai legali incaricati e sarà onere dell'ufficio avvocatura provvedere al recupero delle spese liquidate nel provvedimento.

2. Il Comune provvederà al pagamento degli emolumenti previsti nell'ipotesi di cui al punto b), successivamente al deposito del provvedimento favorevole (da intendersi quale sentenza, ordinanza, decreto che definisce la fase cautelare o altro provvedimento giurisdizionale che definisce la controversia in quel grado di giudizio in modo favorevole all'ente) a seguito di richiesta scritta dell'ufficio Avvocatura.

3. Il Comune potrà richiedere all'ufficio Avvocatura, anche al fine di valutare l'opportunità di affidamento dell'incarico legale, un preventivo scritto di quantificazione degli emolumenti professionali per il singolo grado di giudizio da rendere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento provinciale, ai parametri minimi tariffari.

4. Alle sentenze sono equiparate le transazioni adottate in pendenza di un procedimento innanzi Autorità giudiziarie o a seguito di procedura di mediazione o negoziazione assistita.

Art. 6 - Spese di elezione domiciliazione e per consulenze tecniche e trasferte.

1. Sono a carico dell'ente convenzionato le spese sostenute per la mera attività di domiciliazione presso altri professionisti al di fuori del foro di Modena, solo se tale attività risulta necessaria ed imprescindibile per la gestione del contenzioso, diversamente il Comune corrisponderà agli Avvocati dell'Ufficio il rimborso delle spese vive sostenute per le trasferte presso gli Organi giudiziari secondo le norme regolamentare vigenti nel proprio Ente in materia di trasferte dei dipendenti.

2. Sono carico dell'Ente convenzionato le eventuali spese di contributo unificato/imposta di bollo e le eventuali parcelle per consulenti tecnici nominati nel proprio interesse, o di quelli nominati d'ufficio, qualora poste a carico dell'ente stesso.

3. L'individuazione di consulenti/periti di parte è decisa in modo discrezionale dal Comune.

4. Gli Enti convenzionati possono incaricare l'Ufficio Avvocatura dell'espletamento delle procedure necessarie in base alla normativa vigente per l'assegnazione di incarichi legali ad avvocati del libero foro, qualora non sia possibile l'utilizzo dei legali assegnati all'Ufficio Avvocatura per i motivi stabiliti in convenzione.

Art 7 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. Il Comune assicura la predisposizione degli atti necessari a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dell'ufficio; nello specifico deve provvedere oltre alla trasmissione del mandato alle liti e della deliberazione di incarico, all'inoltro di relazioni, memorie, provvedimenti impugnati e ogni utile documentazione relativi alla causa di cui trattasi, nei termini preventivamente concordati con l'Ufficio Avvocatura Unico.

2. Nel caso di impossibilità ad assumere l'incarico, secondo quanto stabilito all'articolo 2, punto 4, l'ufficio Avvocatura Unico provvede a dare riscontro tempestivamente alla richiesta avanzata dal Comune.

3. L'ufficio Avvocatura Unico mette a disposizione recapiti telefonici e di posta elettronica per fornire riscontri a richieste urgenti in tutti i giorni feriali.
4. Per particolari esigenze o impedimenti, l'avvocato della Provincia potrà recarsi per incontri/sessioni informative presso il Comune convenzionato.

Art. 8 – Durata e recesso

1. La convenzione ha efficacia e decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla formale sottoscrizione di entrambe le Parti.
2. La convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile.
3. I Comuni aderenti possono comunicare, anche entro il termine di durata della convezione, la volontà di recedere in qualsiasi momento a seguito di comunicazione inviata tramite PEC .
4. Costituisce motivo di recesso con effetto immediato da parte degli enti sottoscrittori, l'accertato inadempimento agli obblighi assunti.
5. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di portare a termine eventuali incarichi legali già affidati, salvo sia deliberato e comunicato da parte del Comune il nuovo affidamento dell'incarico.
6. In caso di recesso, resta fermo l'obbligo di corrispondere alla Provincia le spese vive sostenute e gli emolumenti professionali maturati sino alla data di efficacia del recesso, secondo i parametri minimi tariffari concordati.

Art. 9 – Adesioni

1. Gli Enti sottoscrittori danno reciprocamente atto che alla presente convenzione potranno aderire altri comuni del territorio provinciale e che il servizio in oggetto potrà essere svolto anche a favore di altri comuni.

Art. 10 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme del D.lgs. n. 267/2000 ed in merito al riconoscimento dei compensi professionali agli avvocati alle disposizioni contenute nel Regolamento avvocatura provinciale di cui all'Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 92 del 14/4/2015.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente fra le Parti.

per la Provincia di Modena

per il Comune di Marano sul Panaro

Il Presidente

Il Sindaco

Gian Domenico Tomei

Emilia Muratori

.....

CONVENZIONE COSTITUTIVA DELL' Ufficio Unico Avvocatura

Fra

PROVINCIA DI MODENA, CASTELFRANCO EMILIA, CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, CAVEZZO, CONCORDIA SULLA SECCHIA, FANANO, FINALE EMILIA, FIUMALBO, FORMIGINE, FRASSINORO, GUIGLIA, LAMA MOCOCCO, MARANELLO, MARANO SUL PANARO, MONTECRETO, POLINAGO, PRIGNANO SULLA SECCHIA, SAN PROSPERO, SAN POSSIDONIO, SAVIGNANO SUL PANARO, SESTOLA, SPILAMBERTO, VIGNOLA, ZOCCA

Premesso che con:

deliberazione del Consiglio provinciale n. 64 del 18.7.2017 della Provincia di Modena;

deliberazione del Consiglio comunale di Castelfranco Emilia n. 15 del 27.2.18;

deliberazione del Consiglio comunale di Castelnuovo Rangone n. 43 del 24.7.17;

deliberazione del Consiglio comunale di Castelvetro di Modena n. 88 del 21.12.2016;

deliberazione del Consiglio comunale di Cavezzo n. 13 del 22.2.17;

deliberazione del Consiglio comunale di Concordia sulla Secchia n. 45 del 14.9.17;

deliberazione del Consiglio comunale Fanano n. 50 del 29.11.17;

deliberazione del Consiglio comunale di Finale Emilia n. 185 del 28.11.17;

deliberazione del Consiglio comunale di Fiumalbo n. 32 del 30.11.17;

deliberazione del Consiglio comunale di Formigine n. 88 del 16.11.17;

deliberazione del Consiglio comunale di Frassinoro n. 40 del 29.9.17;

deliberazione del Consiglio comunale di Guiglia n. 1 del 15.2.18;

deliberazione del Consiglio comunale di Lama Mocogno n. 17 del 28.9.17;

deliberazione del Consiglio comunale di Maranello n. 60 del 19.9.17;

deliberazione del Consiglio comunale di Marano sul Panaro n. 8 del 13.1.17;

deliberazione del Consiglio comunale di Montecreto n. 20 del 26.7.17;

deliberazione del Consiglio comunale di Polinago n. 30 del 28.9.17;

deliberazione del Consiglio comunale di Prignano n. 64 del 18.12.17;

deliberazione del Consiglio comunale di San Prospero n. 40 del 31.7.17;

deliberazione del Consiglio comunale di San Possidonio n. 53 del 27.10.16;

deliberazione del Consiglio comunale di Savignano n. 20 del 26.7.2017;
deliberazione del Consiglio comunale di Sestola n. 35 del 29.11.17;
deliberazione del Consiglio comunale di Spilamberto n. 67 del 25.9.17;
deliberazione del Consiglio comunale di Vignola n. 47 del 27.9.17;
deliberazione del Consiglio comunale di Zocca n. 81 del 19.12.16;

i Comuni sopra indicati hanno espresso la volontà di costituire un Ufficio comune ed associato per la gestione del contenzioso legale e delle relative attività di consulenza denominato **Ufficio Unico di Avvocatura pubblica**, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 267/90, della legge n. 244/2007, nonché dell'art 23 della L 247/2012, tenuto, altresì, conto delle indicazioni provenienti dalla sent. Consiglio di Stato n.2731/2017:

– che, pertanto, al fine sopraindicato, sottoscrivono la presente convenzione anche per disciplinare unitariamente ed autonomamente il funzionamento di tale Ufficio; ciò premesso, gli Enti costituenti, come sopra indicati,

CONVENGONO

Quanto segue:

Art. 1 COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA

L'ufficio Unico di Avvocatura pubblica è costituito **quale struttura nuova e comune e come frutto di reciproca cooperazione e contitolarità** dai Comuni aderenti alla presente convenzione, da implementarsi con personale distaccato dagli Enti partecipanti e con mezzi e strumenti conferiti dai Comuni stessi.

La Provincia di Modena che già dispone di personale munito di valido titolo di abilitazione professionale legale, lo conferisce a detto Ufficio Avvocatura Unico, in rapporto di servizio, distaccandolo con le modalità di legge e contrattuali.

Strumenti informatici e attrezzature d'ufficio necessari alla operatività dell'Ufficio Unico saranno via via forniti al bisogno dagli Enti aderenti alla presente convenzione.

L'Ufficio Unico avrà sede in Modena Viale Martiri della Libertà 34 nei locali messi a disposizione dall'Ente Provincia.

2) INDIPENDENZA e AUTONOMIA

Ai Legali distaccati all'interno dell'Ufficio Avvocatura Unica viene affidato, l'esercizio delle funzioni pubbliche di difesa e assistenza giudiziale, e di consulenza legale, **unicamente ed in via esclusiva**, a favore dei Comuni aderenti alla presente

convenzione.

I Comuni convenzionati assicurano la piena indipendenza ed autonomia ai Legali dell'Ufficio Avvocatura Unico nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale richiesta e svolta come da apposita regolamentazione che essi converranno con l'Ufficio Avvocatura medesimo.

I Comuni convenzionati confermano e ribadiscono che ai Legali dell'Ufficio Avvocatura Unico è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica degli Avvocati, nei confronti dei quali si impegnano fin da ora ad astenersi da ogni e qualsivoglia forma di intervento che possa eventualmente compromettere o anche soltanto indurre a dubitare della salvaguardia di tali valori.

E' vietato agli avvocati dell'Ufficio svolgere attività meramente amministrative.

Detti Legali, in quanto addetti stabilmente all'Ufficio Avvocatura Unica, dovranno essere iscritti, in tale loro veste, nell'apposito Albo Speciale dell'Ordine Avvocati di Modena; l'iscrizione in tale Albo costituisce presupposto necessario per la assunzione di responsabilità dell'Ufficio stesso da parte dell'Avvocato che, in qualità di Responsabile, eserciterà i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale, designato quale responsabile, da parte dell'Avvocato responsabile

3) PERSONALE IN DOTAZIONE E DISTACCHI- SPESE DI FUNZIONAMENTO

I Comuni regoleranno tra di loro, con appositi atti, e nel rispetto delle norme contrattuali e di legge, le modalità di pagamento degli emolumenti del personale distaccato.

Allo stesso modo verranno regolate le modalità di assegnazione all'ufficio delle quote di partecipazione e di tutte le altre spese di funzionamento.

4) CONFERIMENTO DI INCARICHI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO

I Comuni convenzionati che intendano conferire incarichi di difesa e/o consulenza, a legali del libero Foro, dovranno assumere deliberazioni opportunamente motivate, di cui si assumeranno ogni responsabilità ai fini di eventuali responsabilità amministrative.

Gli stessi Comuni hanno facoltà di attingere ad un elenco, disponibile presso la Provincia di Modena, di avvocati del libero Foro che hanno manifestato interesse a

prestare servizi legali anche a favore degli Enti pubblici, a cui richiedere i necessari preventivi per la selezione.

Qualora l'Ufficio Avvocatura Unica non sia in grado, per ragioni varie, non escluso il temporaneo sovraccarico di lavoro, di far fronte all'espletamento di specifici incarichi di difesa e/o di consulenza, potrà incaricare, con le modalità selettive di legge, un Legale del libero Foro.

5) REFERENTI

E' cura dei Comuni convenzionati individuare referenti che contribuiscano con chiarimenti, documenti, atti alla istruttoria delle pratiche sottoposte all'Ufficio Avvocatura Unico per conto del Comune convenzionato e interessato dal contenzioso o dalla consulenza.

6) ASPETTI ECONOMICO FINANZIARI

Con apposito regolamento tra i Comuni verranno specificamente disciplinati gli aspetti economico finanziari relativi al distacco del personale e al trattamento economico dei Legali.

Modena, 29 novembre 2011

Accordo operativo in merito all'Ufficio Avvocatura Unico

Fra:

PROVINCIA DI MODENA, CASTELFRANCO EMILIA, CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, CAVEZZO, CONCORDIA SULLA SECCHIA, FANANO, FINALE EMILIA, FIUMALBO, FORMIGINE, FRASSINORO, GUIGLIA, LAMA MOCOGLIO, MARANELLO, MARANO SUL PANARO, MONTECRETO, POLINAGO, PRIGNANO SULLA SECCHIA, SAN PROSPERO, SAN POSSIDONIO, SAVIGNANO sul PANARO, SESTOLA, SPILAMBERTO, VIGNOLA, ZOCCA.

Premesso che con:

- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio provinciale n. 64 del 18.7.2017 della Provincia di Modena;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale di Castelfranco Emilia n. 15 del 27.2.18;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale di Castelnuovo Rangone n. 43 del 24.7.17;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale di Castelvetro di Modena n. 88 del 21.12.2016;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale di Cavezzo n. 13 del 22.2.17;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale di Concordia sulla Secchia n. 45 del 14.9.17;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale Fanano n. 50 del 29.11.17;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale di Finale Emilia n. 185 del 28.11.17;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale di Fiumalbo n. 32 del 30.11.17;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale di Formigine n. 88 del 16.11.17;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale di Frassinoro n. 40 del 29.9.17;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale di Guiglia n. 1 del 15.2.18;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale di Lama Mocogno n. 17 del 28.9.17;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale di Maranello n. 60 del 19.9.17;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale di Marano sul Panaro n. 8 del 13.1.17;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale di Montecreto n. 20 del 26.7.17;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale di Polinago n. 30 del 28.9.17;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale di Prignano n. 64 del 18.12.17;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale di San Prospero n. 40 del 31.7.17;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale di San Possidonio n. 53 del 27.10.16;
- ☂ 🗿🗿🗿🗿🗿 deliberazione del Consiglio comunale di Savignano n. 20 del 26.7.2017;

- ☂ 🧑🧑🧑🧑🧑 deliberazione del Consiglio comunale di Sestola n. 35 del 29.11.17;
- ☂ 🧑🧑🧑🧑🧑 deliberazione del Consiglio comunale di Spilamberto n. 67 del 25.9.17;
- ☂ 🧑🧑🧑🧑🧑 deliberazione del Consiglio comunale di Vignola n. 47 del 27.9.17;
- ☂ 🧑🧑🧑🧑🧑 deliberazione del Consiglio comunale di Zocca n. 81 del 19.12.16;

le Amministrazioni locali sopra indicate hanno espresso la volontà di costituire un ufficio comune ed associato per la gestione del contenzioso legale e delle attività di consulenza connesse al contenzioso ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 267/90 e della legge finanziaria n. 244/2007;

- che la Provincia di Modena ha istituito in forza delle richiamate deliberazioni l'Ufficio Avvocatura Unico avente sede in Modena, Viale Martiri della Libertà nr.34, presso la sede della Provincia di Modena;

- che presso l'Ufficio Avvocatura Unico sono assegnati dalle diverse Amministrazioni interessate, in distacco funzionale, avvocati e personale amministrativo;

- che appare necessario provvedere ad approvare un protocollo d'intesa per la disciplina unitaria del funzionamento di tale Ufficio;

ciò premesso, gli Enti costituenti, come sopra indicati, condividono il seguente protocollo d'intesa:

capo I

Funzionamento dell'ufficio comune

Art. 1 Natura giuridica dell'Ufficio Avvocatura Unico.

L'ufficio Avvocatura Unico costituito *ex novo* da tutte le Amministrazioni aderenti, costituisce il nuovo modello organizzativo per la gestione del contenzioso giudiziario ispirato a principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. L'ufficio è individuato presso la sede della Provincia di Modena.

Al momento dell'avvio dell'Ufficio Avvocatura Unico per comodità gestionali la Provincia viene individuata Ente capofila.

La creazione di un Ufficio associato avviene conformemente alla Legge finanziaria n.244/2007, preso atto altresì dell'art. 23 della Legge Professionale n.247/2012 e dei principi e limiti affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza n.2731/2017.

Le Amministrazioni pubbliche si riconoscono contitolari dell'Ufficio medesimo garantendo la piena autonomia organizzativa e funzionale dell'Ufficio rispetto agli organi di vertice degli Enti medesimi.

La responsabilità dell'Ufficio comune, dal punto di vista del rispetto delle norme deontologiche, della funzione di coordinamento, e per la gestione delle risorse umane, finanziarie, strumentali viene affidata da parte di tutte le Amministrazioni costituenti l'Ufficio medesimo ad un componente dell'Ufficio stesso, individuato di comune accordo, che abbia adeguata esperienza e professionalità, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, con la maggiore anzianità di servizio presso l'Ente capofila.

Art. 2 Personale in dotazione e distacchi

Gli Enti costituenti danno atto che qualora l'ufficio venga implementato attraverso distacchi di personale, non sarà previsto alcun ulteriore onere finanziario a carico dell'Ente conferente a titolo di quota di compartecipazione annuale.

E' facoltà degli Enti stessi conferire in distacco presso tale Ufficio, personale amministrativo o personale che abbia ottenuto l'abilitazione alla professione di avvocato.

Gli Enti associati danno atto reciprocamente che hanno creato un Ufficio Avvocatura Unico. Resta ferma la permanenza del rapporto organico e di servizio con l'Ente conferente per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti stipendiali mentre il personale assegnato ed in distacco presso l'Ufficio è legato da un rapporto funzionale di servizio con tutti gli Enti associati.

Art. 3 Spese di funzionamento. Anticipazioni e trasferte.

Gli Enti costituenti versano la quota associativa stabilita negli atti convenzionali, salvo quanto previsto al punto precedente in caso di trasferimento di personale.

Gli Enti sostengono le spese necessarie per bolli, contributi unificati, tasse, spese di registrazione ecc. relativamente ai procedimenti giudiziari. In tali casi si provvede con singole anticipazioni oppure attraverso giroconti a favore di un Ente individuato quale Ente capofila a seguito di rendicontazione annuale.

All'interno della quota annuale prevista in convenzione viene imputato anche il costo per l'iscrizione all'albo speciale degli avvocati, atteso che detta spesa deve essere ricondotta alle spese sostenute nell'interesse esclusivo degli Enti pubblici datori di lavoro.

Per quanto riguarda spese di viaggio e trasferta al di fuori della Regione, si provvederà al versamento a favore dell'Ente capofila mediante giroconto delle spese documentate sostenute. Gli avvocati avvisano tempestivamente gli Uffici comunali dei costi relativi al contenzioso e della necessità di trasferte onerose.

Gli Enti costituenti si fanno carico altresì della corresponsione dei compensi professionali conformemente alle disposizioni contrattuali e di legge vigenti in materia per gli avvocati dipendenti pubblici.

Nel caso di incarico di domiciliazione necessario per l'espletamento del mandato, la procedura di individuazione del legale domiciliatario è di competenza dell'Ufficio Avvocatura Unico previo accordo con l'Ente rappresentato che ne dovrà sostenere il relativo onere.

Art. 4 Utilizzo di avvocati del libero foro

Gli Enti costituenti l'Ufficio Avvocatura Unico e che sottoscrivono il presente protocollo si assumono la responsabilità negli atti di conferimento di incarico a legali del libero foro, di indicare le ragioni che rendono necessario l'affidamento di incarichi legali esterni. L'utilizzo di avvocati esterni è previsto anche quando sussistano ragioni di impedimento a fronte del temporaneo sovraccarico di lavoro dell'Ufficio o per l'assenza di professionalità adeguata per la gestione di una specifica materia contenziosa.

In tali casi, il ricorso a professionisti esterni avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di incarichi legali.

Gli enti sottoscrittori prendono atto che alla data odierna è costituito un elenco di avvocati esterni del libero foro predisposto dalla Provincia di Modena, avvenuto a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica e previa comunicazione agli ordini professionali e

danno atto di avvalersene fino alla sua scadenza.

In caso di ricorso ad affidamenti di incarichi di patrocinio o di consulenza al libero foro, i Comuni possono attingere i nominativi dei professionisti a cui richiedere l'offerta dall'elenco costituito sopra indicato.

Art. 5 Referenti

Al fine di favorire il migliore coordinamento tra l'Ufficio unico e l'Ente associato, quest'ultimo si impegna ad assegnare, nell'ambito della propria struttura organizzativa, un unico referente per l'Ufficio unico, che dovrà provvedere alle attività di raccordo di cui al successivo art. 8 nonché alla organizzazione delle attività necessarie alla ricezione, trasmissione e spedizione degli atti predisposti dall'Ufficio unico.

**** *
**** *
**** *

capo II

Disposizioni organizzative comuni

in materia di compensi professionali

Art. 6 Autonomia e indipendenza dell'Ufficio Avvocatura Unico

Nell'ambito delle funzioni esercitate, l'Ufficio Avvocatura Unico è organismo indipendente dotato dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

A norma dell'articolo 23, comma 1, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, agli avvocati è perciò *«assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta»*.

L'Ufficio Avvocatura Unico si occupa della rappresentanza, patrocinio ed assistenza in giudizio nelle controversie civili ed amministrative oltre che dell'assistenza a rappresentare l'Ente nel processo penale ai fini della costituzione di parte civile.

L'Ufficio Avvocatura Unico provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi degli Enti costituenti e la trattazione dell'affare contenzioso avviene previo conferimento di incarico.

La proposizione di azioni giudiziarie, la costituzione in giudizio e le transazioni sono autorizzate secondo le norme di Statuto.

Le singole strutture degli Enti sono tenute a fornire agli avvocati le informazioni, i documenti e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie entro i termini indicati e a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse.

In assenza di specifica professionalità e attenendo a materie che esulano dalle funzioni istituzionali, non compete all'Ufficio Avvocatura Unico la gestione di contenziosi relativi alla volontaria giurisdizione, il diritto di famiglia e questioni successorie in genere nonché in materia tributaria.

Art. 7 Compensi professionali

Al personale iscritto all'albo professionale elenco speciale, incaricato formalmente della

trattazione del contenzioso, a norma dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000, nonché dell'articolo 9 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, spettano i compensi professionali nelle cause patrociniate, da aggiungere alla retribuzione salariale e di risultato di cui al CCNL, ove previste, solo per le cause definite favorevolmente.

Si considerano provvedimenti favorevoli per l'Ente i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria, passati in giudicato, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, che lascino sostanzialmente intatto l'atto o la situazione in essere, o, comunque, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Ente e che statuiscono in ordine alle spese processuali.

In particolare, ai fini della disciplina dei compensi in argomento, i compensi sono dovuti nei casi di :

- ☛ 🏛️🏛️🏛️🏛️ Sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
- ☛ 🏛️🏛️🏛️🏛️ Sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, sempre che non rigettino le domande proposte dall'Ente;
- ☛ 🏛️🏛️🏛️🏛️ Sentenze che dichiarino, in danno della controparte, il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la cessazione della materia del contendere, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe;
- ☛ 🏛️🏛️🏛️🏛️🏛️ Provvedimenti giurisdizionali che dichiarino estinto il giudizio per inattività della parte avversaria o la cessata materia del contendere con statuizione sulle spese di giudizio;
- ☛ 🏛️🏛️🏛️🏛️🏛️ Ordinanze che definiscono la fase cautelare del contenzioso amministrativo con statuizione sulle spese di giudizio.

I compensi professionali sono distribuiti in misura pari al 50% in caso di incarico a due legali, ed in misura proporzionale in caso di ulteriori avvocati incaricati del contenzioso ed in servizio presso l'Ufficio Avvocatura Unico. In caso di successiva cessazione dall'Ufficio, saranno dovuti emolumenti solo in relazione all'effettività dell'incarico svolto dall'avvocato cessato.

Per quanto non espressamente previsto nella presente regolamentazione, si fa riferimento alla normativa anche nazionale vigente in materia.

Art. 8 Incarico congiunto e domiciliazione.

Qualora sia conferito incarico congiunto con avvocati esterni, non sarà corrisposto alcun compenso in caso di compensazione totale delle spese di lite.

Qualora sia conferito incarico congiunto con avvocati esterni, saranno corrisposti compensi professionali agli avvocati dell'Ufficio Avvocatura Unico solo in caso di recupero delle spese a carico di Controparte e qualora le spese introitate dall'Ente siano superiori al compenso lordo liquidato all'avvocato esterno. In tale caso si procederà all'erogazione del compenso in base al residuo disponibile.

L'incarico di mera domiciliazione non si considera incarico congiunto.

Art. 9 Modalità di erogazione dei compensi professionali

La spesa relativa viene finanziata su apposito capitolo del P.E.G. relativo all'esercizio

finanziario in cui viene conferito il relativo incarico professionale.

L'affidamento del contenzioso all'Ufficio non rappresenta incarico professionale esterno.

Il Responsabile dell'Ufficio Unico provvede a redigere nei casi di spettanza degli emolumenti di cui al punto 7, apposita notula per la liquidazione degli emolumenti professionali, tenuto conto dei minimi tariffati previsti dal D.M. 55/2014, nella busta paga vistata preventivamente dal responsabile/dirigente/direttore competente dell'Ente capofila.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 e comma 5, del d.l. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), in caso di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite periodicamente tra gli avvocati dipendenti dell'Ufficio Unico.

Alla ripartizione di cui al presente articolo hanno diritto per intero gli avvocati che abbiano tempestivamente evaso gli adempimenti professionali doverosi.

Ai fini della liquidazione dei compensi si terrà conto del rendimento individuale, avendo come riferimento tutte le sentenze pubblicate nel periodo di riferimento e secondo quanto desumibile dalle stesse, provvedendo ad una decurtazione del compenso nelle seguenti ipotesi:

- mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione-riduzione del 10%;
- mancata partecipazione ad udienze, in riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività istruttorie – riduzione del 5%;
- inadeguatezza della difesa in giudizio, con conseguenti decadenze, preclusioni, o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione, purchè non causata da indisponibilità di documentazione o di informazioni – riduzione del 10%.

A tal fine, contestualmente ad ogni provvedimento di liquidazione in base all'organizzazione dell'Ente capofila si provvederà a confermare il regolare rendimento individuale degli incaricati nel contenzioso trattato, oppure si provvederà ad applicare le eventuali decurtazioni degli importi dei compensi professionali di spettanza, in tal caso previa informativa all'interessato. La decurtazione mensile avrà luogo una sola volta per ognuna delle fattispecie innanzi indicate, in relazione alla rilevanza e reiterazione del comportamento, nonché al valore della causa.

L'importo corrispondente alle detrazioni operate viene riversato nel bilancio dell'Ente.

Art. 10 Sentenze favorevoli all'Amministrazione in caso di compensazione delle spese

A norma dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000, nonché dell'articolo 9, comma 6, D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, nelle ipotesi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, i compensi professionali sono liquidati a favore degli avvocati incaricati sulla base della notula predisposta dallo stesso, redatta in conformità ai parametri professionali indicati nel decreto emanato dal Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nella misura pari ai valori minimi tariffari, tipo di procedimento, al valore della causa, all'autorità adita.

I compensi professionali sono aggiornati automaticamente con l'entrata in vigore di nuovi

parametri professionali.

Art. 11 Sentenze favorevoli all'Amministrazione con condanna alle spese di lite a carico di parte soccombente.

A norma dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000, nonché dell'articolo 9, comma 3, D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, agli avvocati incaricati sono espressamente riconosciute dall'Amministrazione e spettano le somme relative alle spese legali liquidate in favore dell'Ente, poste a carico delle controparti ed effettivamente recuperate nei confronti della parte soccombente.

Art. 12 Computo e tetto massimo dei compensi. Limiti di stanziamento per i compensi.

Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 9 D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 13 Metodo di lavoro

La specificità dei compiti attribuiti agli avvocati dipendenti, non assimilabili a quelli di altri Uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto ad eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia di giudizio. Ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali, ma comporta una serie di operazioni materiali ed intellettuali che sono ascrivibili alla sua responsabilità e che si svolgono non solo all'interno, ma anche all'esterno della sede del suo Ufficio. Nel rispetto del principio di autonomia e indipendenza gli avvocati dipendenti possono organizzarsi con particolare flessibilità nell'osservanza dell'orario di lavoro .

L'attività di supporto giuridico relativo a questioni contenziose mediante la redazione di pareri o risposte scritte avviene entro un termine di 30 giorni.

Agli avvocati iscritti nell'elenco speciale deve essere garantita la partecipazione a corsi, convegni e ad ogni altra attività formativa prevista per assolvere gli obblighi di formazione professionale obbligatoria.

Art. 14 Pratica professionale

Presso l'Ufficio può essere svolta la pratica forense per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di avvocato. Il praticante viene individuato a seguito di procedure selettive; lo svolgimento della pratica professionale può essere motivatamente interrotto con preavviso di 10 giorni da parte del praticante o da parte dell'Amministrazione. I praticanti sottoscrivono, prima dell'inizio, apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.

La pratica forense non dà diritto all'assunzione alle dipendenze delle Amministrazioni. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Art. 15 Diritto di accesso

Ai sensi dell'art. 24 e ss. della Legge 7/8/1990, n. 241 sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche, nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.

I pareri resi dai legali, sia esterni che interni, non sono accessibili solo nel caso in cui sia in atto, alla data della richiesta di accesso, un procedimento contenzioso, anche in fase stragiudiziale (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo intendendo per tale il contenzioso avviato con ricorso amministrativo), oppure allorché si sia in presenza dell'inizio di tipiche attività precontenziose, quali la richiesta di conciliazione obbligatoria che precede il giudizio in materia di rapporto di lavoro e non si tratti di un procedimento amministrativo.

Art. 16 Incompatibilità

Oltre alle cause di incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584 (Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) e successive modifiche ed integrazioni. L'avvocato deve informare per iscritto l'Amministrazione nel caso di sussistenza di potenziali conflitti di interesse o di ragioni di inopportunità nella gestione del contenzioso.

Art. 17 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le disposizioni contenute nel Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), e nel D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014, purché compatibili con l'ordinamento.

[1] Quota associativa

- per i Comuni fino a 5.000 abitanti Euro 1.000,00
- per i Comuni da 5.001 fino a 15.000 ab. Euro 1.500,00
- per i Comuni oltre i 15.001 ab. Euro 2.000,00



COMUNE DI MARANO SUL PANARO

Provincia di Modena

Proposta N. 2019 / 51
UNITA' PROPONENTE Amministrativo

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARANO SUL PANARO E LA PROVINCIA DI MODENA PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI AVVOCATURA UNICA PUBBLICA DENOMINATO "UFFICIO AVVOCATURA UNICO". APPROVAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Marano sul Panaro, 31/01/2019

**IL RESPONSABILE DI SETTORE
MANZINI ELISABETTA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Proposta N. 2019 / 51
UNITA' PROPONENTE Amministrativo

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARANO SUL PANARO E LA PROVINCIA DI MODENA PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI AVVOCATURA UNICA PUBBLICA DENOMINATO "UFFICIO AVVOCATURA UNICO". APPROVAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Marano sul Panaro, 01/02/2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 9 del 06/02/2019

**Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARANO SUL PANARO E LA
PROVINCIA DI MODENA PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI AVVOCATURA
UNICA PUBBLICA DENOMINATO "UFFICIO AVVOCATURA UNICO".
APPROVAZIONE..**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 25/02/2019.

Marano sul Panaro, 25/02/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 9 del 06/02/2019

Amministrativo

**Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARANO SUL PANARO E LA
PROVINCIA DI MODENA PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI AVVOCATURA
UNICA PUBBLICA DENOMINATO "UFFICIO AVVOCATURA UNICO".
APPROVAZIONE..**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 11/03/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 9 del 06/02/2019

Amministrativo

**Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARANO SUL PANARO E LA
PROVINCIA DI MODENA PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI AVVOCATURA
UNICA PUBBLICA DENOMINATO "UFFICIO AVVOCATURA UNICO".
APPROVAZIONE..**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 13/03/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)